RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 26 APRILE 2022

Il giorno 26 aprile 2022, alle ore 12,00, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da "COVID 19" la riunione si è svolta da remoto, in modalità videoconferenza.

Ordine del giorno:

1) esame del quesito in allegato inviato, all'indirizzo dedicato info.arconet@mef.gov.it, dal Comune di Milano.

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 26 aprile 2022
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	assente
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	
MEF -RGS	Luciano Zerboni	assente
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Marcello Germanò	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	

M. Interno	Federica Scelfo	
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei Conti	Valeria Franchi *	assente
Corte dei Conti	Filippo Izzo	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	
OIC	Marco Venuti	assente

CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Luciano Fazzi	assente
CNDC	Luigi Puddu	assente
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

(*) Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti e il dottor Andrea Taddei in rappresentanza del MEF-RGS in sostituzione rispettivamente della dott.ssa Emilia Scafuri e del dottor Luciano Zerboni.

Dopo aver salutato i componenti della Commissione il Presidente, prima di dare inizio alla riunione, ringrazia i partecipanti ai quali è stato inviato, in occasione della convocazione, il quesito posto, con carattere di urgenza, dal Comune di Milano e unico punto all'ordine del giorno.

Il Comune di Milano pone il seguente quesito e propone di pubblicare la relativa FAQ:

"Con riferimento al principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, alla luce di quanto previsto dal punto 9.2.12, si richiede una interpretazione riguardo la possibilità di utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile con riferimento al seguente enunciato:

"Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio..."

Pertanto, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono intendersi alternative nel senso che – fatta salva la determinazione della quota di avanzo disponibile a seguito di approvazione del Rendiconto dell'anno precedente – è sufficiente trovarsi in una delle condizioni di cui alla lettera b) e c) in quanto le stesse non devono sussistere contemporaneamente.

In caso di interpretazione affermativa, l'avanzo cosiddetto "libero", una volta approvato il Rendiconto di Gestione dell'anno precedente, potrà essere utilizzato all'interno del progetto di bilancio di previsione che verrà approvato entro un termine successivo all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno precedente."

Il Presidente preliminarmente ricorda che le procedure di riequilibrio previste dall'art. 193 del TUEL consentono l'utilizzo dell'avanzo dopo che il bilancio di previsione è stato approvato, anche nel caso di esercizio provvisorio.

Pertanto, anche nel caso in cui le procedure di riequilibrio sono adottate prima del 31 luglio intervengono sempre dopo l'approvazione del bilancio in equilibrio, pertanto, l'equilibrio strutturale del bilancio è stato garantito senza ricorrere all'utilizzo dell'avanzo.

L'interpretazione proposta dal Comune di Milano, a regime, consentirebbe, anche in esercizio provvisorio, di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio e di realizzare il pareggio di bilancio anche in assenza di equilibrio strutturale con entrate straordinarie.

Tra l'altro l'interpretazione proposta dal comune di Milano si porrebbe in contraddizione con la fa n. 8 attualmente pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato che richiede l'esistenza di tutte e tre le condizioni previste dal punto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 9.2.12.

Ciò premesso il Presidente dà inizio alla riunione invitando i componenti ad esprimere le loro osservazioni in merito all'interpretazione del punto 9.2.12 richiamato.

Il rappresentante dell'ANCI sottolinea le incongruenze temporali previste dalle norme richiamate e si sofferma sul necessario rispetto della previsione che consente l'utilizzo dell'avanzo libero solo dopo l'approvazione del rendiconto che lo rende certo fermo rimanendo che l'avanzo libero è dell'ente anche se lo può utilizzare solo previa verifica dell'esistenza.

Il rappresentante della Corte di conti esprime perplessità sull'interpretazione proposta dal comune di Milano e ribadisce che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio senza l'utilizzo dell'avanzo e che solo per criticità emerse successivamente, in assenza di diverse soluzioni, può essere utilizzato.

Tra l'altro una diversa interpretazione rischia di indurre a ritardare volutamente l'approvazione del bilancio ad un momento successivo al manifestarsi della criticità.

Il rappresentante dell'ANCI precisa, inoltre, che è favorevole all'interpretazione che consente di attuare la verifica degli equilibri con anticipo rispetto al mese di luglio da considerarsi quale termine ultimo entro il quale procedere.

Il rappresentante dell'UPI chiarisce che l'approvazione di un bilancio deve essere rispettosa dell'equilibrio in assenza di finanza straordinaria altrimenti si finanzia un bilancio in disavanzo.

Diverso è infatti il caso in cui, in occasione della verifica degli equilibri, l'esame della gestione in itinere ha ravvisato criticità e risulta possibile utilizzare anche la finanza straordinaria.

Senza avere pregiudizi in merito ad una interpretazione estensiva del principio contabile in esame si deve essere consapevoli che tale interpretazione estensiva determina uno scardinamento dei principi contabili e un'apertura a situazioni di disavanzo.

Anche i rappresentanti del Consiglio dei dottori commercialisti e del Ministero dell'Interno confermano che a regime un'interpretazione estensiva del principio in esame rischia di favorire situazioni di squilibrio.

La Commissione, esaminata attentamente la proposta di FAQ del comune di Milano, preso atto di tutte le osservazioni espresse che hanno evidenziato i rischi potenziali e le criticità che potrebbero derivare da un intervento di modifica del principio contabile applicato converge unanimemente nel confermare l'interpretazione già concordata ed espressa nella faq n. 8 citata e ritiene che l'unica soluzione ammissibile sia quella di carattere straordinario e pertanto risulta necessario un intervento normativo derogatorio, limitato al 2022, che consenta eccezionalmente di utilizzare, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022, l'avanzo libero e la quota destinata agli investimenti determinati a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. anche considerando il protrarsi dell'emergenza COVID.

Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno il 18 maggio 2022 e la successiva il giorno 15 giugno 2022.

La riunione termina alle ore 14.00.